

**Cass., civ. sez. II, del 4 agosto 2015, n. 16369**

Occorre premettere che, in tema di azione di manutenzione del possesso, le turbative possono assumere la forma di molestie di fatto quando attentino all'integrità del possesso attraverso qualsiasi apprezzabile modificazione o limitazione del modo del precedente esercizio operate contro la volontà del possessore. In particolare, un'immutazione dello stato dei luoghi che non arrechi immediato ed attuale danno al possesso altrui può ugualmente configurare una molestia, se sia idonea a porre in dubbio o in pericolo siffatto possesso, ma a tal fine è necessario che la detta immutazione sia per se stessa evolutiva nella direzione di uno specifico attentato pregiudizievole.

Nel godimento della cosa comune è poi configurabile una posizione . possessoria tutelabile con le azioni di reintegrazione e di manutenzione contro l'attività del compossessore comproprietario che sopprima il godimento medesimo, ovvero ne turbi o ne renda più gravose le modalità di esercizio. Più precisamente, in una situazione di compossesso, il godimento del bene da parte dei singoli possessori assurge ad oggetto di tutela possessoria, quando uno di essi abbia alterato o violato, in pregiudizio degli altri partecipanti, lo stato di fatto o la destinazione della cosa oggetto del comune possesso, in modo da impedire o restringere il godimento spettante a ciascun compossessore sulla cosa medesima (sentenza di questa Corte 2-12-1994 n. 10363). Le concrete modalità di godimento della cosa comune – desumibili dagli articoli 1102, 1120, 1139 e 1121 c.c. - assurgono a possibile contenuto di una posizione possessoria tutelabile contro tutte le attività con le quali uno, dei compossessori comproprietari introduca unilateralmente una modificazione che sopprima o turbi il compossesso degli altri. Del pari, la violazione dei limiti alle modalità di esercizio del compossesso può concretare una molestia possessoria tutelabile con l'azione di manutenzione contro l'attività del compossessore che turbi o modifichi le dette i modalità di esercizio.